

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE DCO 303/2013/R/GAS: REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE. ORIENTAMENTI FINALI

Premessa

A2A, anche attraverso la propria associazione di categoria, ha attivamente partecipato a tutte le fasi della consultazione evidenziando le criticità della normativa in vigore dal gennaio 2009 (delibera ARG/gas 120/08), con riferimento a quelle parti innovative che, non a caso, erano state oggetto di una “graduale applicazione” (segnatamente il sistema incentivante) e che avevano mostrato, nell’applicazione, limiti significativi che perdurano a tutto il 2013 (nonostante le attenuazioni introdotte con la Del. 436/12/R/gas). Su questo tema evidenziamo che il terzo periodo regolatorio ha sofferto per la carenza in quel “*fine tuning*” della regolazione, che pure era prevedibilmente necessario stante il carattere innovativo di alcuni aspetti della regolazione.

Ci sembra di poter cogliere, alla fine di questo lungo processo di consultazione, una scelta di fondo dell’Autorità, condivisibile, volta a prediligere l’evoluzione della regolazione della sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas rispetto alla sua riforma radicale.

Sembrano tuttavia assenti quegli interventi di “manutenzione straordinaria” della RQDG che l’esperienza maturata nel corso del terzo periodo regolatorio suggerisce e che sono stati a più riprese evidenziati nel corso della consultazione. Gli elementi di motivata non condivisione delle proposte dell’AEEG non mancano.

Sarebbe sicuramente un fallimento, dopo il mancato “*fine tuning*” del 3° periodo regolatorio, non riuscire a sfruttare (nonostante una consultazione durata oltre 2 anni) l’esperienza sviluppata in questo quinquennio alla nuova regolazione del IV periodo regolatorio. A maggior ragione, tenuto conto che il prossimo periodo regolatorio interesserà un orizzonte temporale di ben 6 anni nel corso dei quali le imprese di distribuzione saranno intensamente impegnate nella competizione per la gestione del servizio nei nuovi ATEM, con una riorganizzazione complessiva di tutto il mercato della distribuzione del gas.

A2A, in particolare, non ritiene condivisibile la volontà dell’Autorità di voler dar seguito a tutte le proposte avanzate con il precedente documento di consultazione in materia di qualità del servizio (DCO 501/2012/R/Gas) rispetto alle quali gli operatori e le proprie associazioni hanno più volte espresso riserve e formulato proposte alternative.

In particolare, ci si riferisce a:

- l’eccessiva penalizzazione delle imprese a seguito degli incidenti da gas su rete di distribuzione con la mancata revisione della definizione di “incidente da gas”, attraverso l’adeguamento dei parametri (dato che gli attuali livelli di €1.000 o di un giorno di prognosi non sono assolutamente rappresentativi della realtà)

- la proposta di considerare le segnalazioni di dispersioni effettuate da dipendenti dell'impresa distributrice alla stregua di segnalazione di terzi;
- al mancato ampliamento dei termini (o, in alternativa, di riduzione degli obiettivi) per la messa in protezione catodica della rete in acciaio non protetta e per il raggiungimento degli obiettivi inerenti alle dispersioni massime per migliaio di utenti;
- al trasferimento dell'incentivazione di particolari tipologie di investimenti dalla regolazione tariffaria a quella della qualità, nonostante gli operatori e le loro associazioni avessero rappresentato le proprie perplessità sull'opportunità di questa scelta, dato che renderebbe molto più incerti degli incentivi ad investimenti mirati a migliorare la sicurezza del servizio;
- all'ampliamento del perimetro degli ambiti territoriali entro cui applicare la regolazione incentivante e su cui valutare le *"performance"* delle imprese;
- alle proposte in merito alla differenziazione ed adeguamento dei *"target"* del 4° periodo regolatorio (in particolare per le dispersioni) in base alle specifiche situazioni di partenza degli operatori ed alle peculiarità delle diverse situazioni impiantistiche (in particolare per quanto riguarda gli operatori attivi in aree metropolitane).

Sarebbe stato interessante, inoltre, esplorare la possibilità di qualche innovazione alla RQDG, pur nel solco di "continuità" con il passato, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse all'interno del sistema e non incrementare gli adempimenti burocratici. Vi sono dubbi, ad esempio, che l'adozione di uno standard indifferenziato sugli obblighi di ispezione delle reti (con la pubblicazione mensile del piano di ispezioni programmate) sia efficiente a livello di sistema. Un siffatto "standard", indipendente dalla configurazione delle reti e dall'effettivo numero di dispersioni riscontrate, comporta la necessità di ispezionare con la stessa frequenza sia reti ove non si verificano (e non si rilevano con la ricerca programmata) fughe, sia reti che potrebbero necessitare di una maggiore frequenza di ispezione.

Nel presente documento sono trattati gli aspetti ritenuti maggiormente critici.

1. Definizione e soglie degli incidenti da gas

A2A non condivide le proposte avanzate dall'Autorità in merito agli incidenti da gas. In particolare non si condividono le riflessioni sviluppate dall'Autorità in base alle quali vengono rigettate le proposte degli operatori e, in particolare, del CIG in merito alla modifica delle attuali soglie oltre le quali un accadimento viene classificato come incidente da gas. Si deve sottolineare che tali soglie derivano dall'attività che il CIG ha svolto a partire dai primi anni '80 in materia di registrazione degli incidenti a fini statistici e che lo stesso CIG ha più volte dichiarato non essere ormai adeguate a rappresentare i danni che effettivamente possono essere generati da eventi sulla rete di distribuzione del gas. L'attuale definizione, infatti, può essere utile per la rilevazione statistica degli eventi dannosi derivanti da gas dato che, grazie alla sua ampiezza, ben coglie anche i minimi accadimenti, ma non può essere certamente utilizzata come parametro per l'assegnazione o l'annullamento dei premi spettanti. A2A, quindi, ritiene

necessario aggiornare, aumentando il valore di riferimento delle soglie monetarie del danno sofferto e della prognosi formulata per i soggetti coinvolti, dato che gli attuali livelli non sono rappresentativi della realtà, dove anche eventi minimi, certamente non definibili incidenti da gas, provocano danni economici e fisici molto superiori alle soglie attualmente in vigore.

Si propone, quindi, l'istituzione urgente di un tavolo di lavoro composto dal CIG e dalle associazioni rappresentative delle aziende finalizzato all'aggiornamento in tempi brevi e comunque entro l'inizio del prossimo periodo regolatorio delle soglie rilevanti per la definizione di incidente da gas sulla base degli elementi a disposizione degli operatori e distinguendo tra incidenti gravi (la cui conseguenza è la penalizzazione) ed incidenti in cui i danni rilevati sono esigui. Evidenziamo, infatti, che gli attuali meccanismi possono favorire comportamenti opportunistici da parte di operatori che, al fine di evitare la penalizzazione, potrebbero omettere la denuncia degli incidenti (in particolar modo, quelli di entità minore).

Infine, A2A suggerisce che siano integrate le proposte avanzate in merito al contenimento del rischio prevedendo un meccanismo finalizzato a tutelare l'operatore in quei casi in cui non è possibile identificare con certezza la responsabilità dell'incidente. In questo modo sarebbe possibile evitare squilibri finanziari agli operatori nei casi in cui questi risultassero completamente estranei all'incidente in un momento successivo (anche di parecchi anni) a quello in cui sono stati richiesti (ma azzerati a causa dell'incidente) gli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale. A tal proposito, si potrebbe prevedere che l'incidente sia esaminato da un punto di vista tecnico da un ente terzo (come ad esempio il CIG) e, in caso di incertezza ed in attesa della pronuncia della magistratura, il meccanismo di contenimento del rischio proposto dall'Autorità potrebbe prevedere opportuni fattori di diminuzione della decurtazione dei premi.

Non si condivide inoltre l'estensione della definizione di incidente alle emissioni in atmosfera che abbiano comportato l'intervento della forza pubblica e/o dei vigili del fuoco, in quanto è noto che in caso di dispersione localizzata su impianto del cliente (specie nelle città densamente abitate) spesso si procede all'evacuazione del/i palazzo/i interessati con l'intervento della forza pubblica.

2. Incentivazione degli investimenti

A2A non condivide la proposta dell'Autorità di spostare dalla regolazione tariffaria alla regolazione incentivante il compito di incoraggiare gli operatori ad investire in alcune classi specifiche di beni ed interventi, dato che si ritiene tale scelta inadeguata rispetto agli obiettivi della regolazione, ovvero aumentare la sicurezza del servizio, e lesiva per l'equilibrio economico – finanziario degli operatori.

Pur apprezzando e condividendo le proposte avanzate dall'Autorità in merito agli obblighi di sostituzione della rete in ghisa con giunti in canapa e piombo ed in particolar modo quella di posticipare di 2 anni la scadenza per la sostituzione completa di tale materiale, A2A non ritiene adeguato, rispetto agli obiettivi della regolazione ricordati, il meccanismo di incentivazione/penalizzazione proposto dato che questo, da una parte,

sostituisce ricavi e flussi di cassa in entrata certi e pre-determinabili, con flussi aleatori (in quanto legati ai meccanismi premi/penalità ed al rischio di annullamento del premio in caso di incidente da gas) e calcolati con costi che potrebbero non rappresentare minimamente l'effettiva realtà in cui l'impresa opera e, dall'altra, introduce un elemento di rischio ulteriore dato che il meccanismo prevede penalizzazioni fino al 50% degli eventuali premi (o un aumento del 50% delle eventuali penalità). A2A ritiene che un meccanismo così strutturato potrebbe creare uno squilibrio tra la certezza dell'obbligo e l'incertezza dell'incentivo (o, addirittura, l'eventualità di una penalizzazione) che potrebbe generare conseguenze sia economiche (mancati/insufficienti incentivi/eventuali penalità a fronte di effettivi investimenti), che sul livello di sicurezza raggiunto (mancato conseguimento degli obiettivi anche a causa degli elevati costi non adeguatamente coperti).

Alla luce di ciò, A2A propone il mantenimento dell'attuale schema di incentivazione degli investimenti di cui all'art. 45 comma 3 lettere a) e b) tramite la maggiorazione della loro remunerazione per periodi temporali congrui.

3. Regolazione incentivante e obblighi di servizio

Nella presente sezione si presenteranno le osservazioni di A2A in merito alle proposte avanzate dall'Autorità sulla sicurezza del servizio, approfondendo in particolare i temi della regolazione premi-penalità.

A2A condivide le proposte dell'Autorità in merito al mantenimento dei meccanismi di contenimento del rischio e di differimento delle eventuali penalità, tuttavia ritiene ulteriormente migliorabili alcuni elementi di dettaglio della regolazione premi/penalità che potrebbero avere un notevole impatto in termini economici e, quindi, sul grado di reale incentivazione degli investimenti e dei comportamenti operativi che si intende stimolare.

Riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi

- **Conferma degli obiettivi:** A2A ritiene gli attuali obiettivi poco realistici alla luce della reale situazione degli operatori dato che, come emerge dagli ultimi dati relativi ai livelli tendenziali, per molti ambiti già ad oggi è evidente che l'obiettivo non sarà raggiunto. Si ritiene quindi opportuna la loro rimodulazione.
- **Variatione degli indici Ipc e Ip e dei parametri ϵ_{pc} e ϵ_p :** A2A ritiene adeguato il valore proposto per gli indici Ipc e Ip e per il parametro ϵ_p , mentre ritiene poco soddisfacente il valore ipotizzato per il parametro ϵ_{pc} , dato che non sarebbe in grado offrire un reale incentivo economico all'operatore. Si consideri ad esempio un operatore efficiente operante in un ambito provinciale con circa 180.000 pdr (grosso modo la provincia di Brescia) e 150 GRF. Se per semplicità si pone il coefficiente P_{disp} pari ad 1, con la regolazione attuale, in assenza di incidenti e tenendo conto del valore proposto per il parametro VAL_{conv} si avrebbe un premio "base" pari a $(4\% * 1) * \text{€}138 * 180.000 = \text{€}993.600$. Nel caso in cui il distributore abbia predisposto in telecontrollo per 15 GRF, allora avremo che l'indicatore Ip sarà pari a 0,1 (attualmente, il livello massimo) e il coefficiente incentivante ϵ_p pari a 0,1. Se

non si considera l'incentivazione del telecontrollo del grado di protezione catodica (non rilevante per l'argomento ora trattato) avremo che il premio totale sarà pari a $€936.000 \cdot (1+0,1)^1 = €1.092.960$. Se sostituissimo i valori di I_p e di ϵ_p attuali con quelli proposti dall'Autorità (rispettivamente 0,5 e 0,13) avremmo un premio pari a €1.122.768, ovvero solo di €29.808 maggiore di quello attualmente raggiungibile. Tuttavia, per ottenere un indice I_p pari a 0,5 l'operatore dovrebbe predisporre il telecontrollo per 75 GRF, con un costo differenziale rispetto alla situazione attuale molto superiore al differenziale di premio ottenibile: dai dati a disposizione di A2A, infatti, è possibile valorizzare ogni intervento in circa € 7.500 e, quindi, il costo per raggiungere il massimo livello ottenibile di incentivo è di $€ (75-15) \cdot 7.500 = €450.000$. Naturalmente, in caso di operatori meno efficienti e con un coefficiente P_{disp} minore di uno gli effetti appena descritti aumenterebbero. Alla luce di quanto detto e delle evidenze quantitative disponibili, si richiede di fissare i valori relativi al coefficiente ϵ_p pari a 0,2/0,25.

- **Registrazione delle dispersioni:** A2A ribadisce l'opportunità di prevedere che le segnalazioni di dispersione da parte di un dipendente dell'impresa distributrice non siano registrate come segnalazione di terzi, in modo da creare un circolo virtuoso che possa contribuire all'aumento della sicurezza del servizio. In caso contrario, infatti, potrebbero emergere comportamenti non allineati agli scopi regolatori, generando segnalazioni non tempestive delle dispersioni rilevate da personale della società o che lavora per suo conto, dato che queste potrebbero essere comunicate solo "informalmente" e poi rilevate "ufficialmente" durante le ispezioni programmate della rete e, conseguentemente, non incluse nel meccanismo di premi – penalità.

Aumento del numero di misure del grado di odorizzazione:

- **Ridefinizione del meccanismo incentivante:** A2A condivide la proposta dell'Autorità dato che, in base ai dati a disposizione, sembrerebbe una soluzione migliorativa per gli impianti di dimensioni più contenute ($pdr < 10.000$) e invariante rispetto alla soluzione attuale per gli impianti di dimensioni maggiori.

Obblighi di Servizio

L'Autorità nel prossimo periodo regolatorio intende fissare obblighi di servizio mediamente più sfidanti, così da favorire un ulteriore incremento di efficienza e del livello di sicurezza. Di seguito si presentano le osservazioni di A2A in merito ai temi ritenuti più critici:

- **Conferma degli obiettivi per la messa in protezione catodica delle reti in acciaio:** A2A ritiene che la dinamica prevista¹ dall'Autorità per la messa in protezione della rete non sia adeguata alle reali modalità e condizioni operative che i distributori devono affrontare. Da un punto di vista generale, infatti, a fronte dell'inasprimento dei ritmi di sostituzione/messa in protezione previsto per il

¹ La dinamica di messa in protezione catodica delle reti in acciaio (confermata) prevede un forte incremento nel periodo 2014/2015, quando il tasso medio annuo di messa in protezione catodica delle reti in acciaio dovrà essere pari al 27,5%, ovvero oltre il doppio del tasso previsto per il periodo 2010-2013 (10% annuo).

prossimo biennio, si sottolinea che spesso sono le fasi finali delle operazioni di sostituzioni a presentare le maggiori difficoltà, in quanto mostrano una frequenza maggiore di casi caratterizzati da un alto grado di difficoltà operative (es: in strade molto trafficate o in centri storici). Da un punto di vista particolare, invece, spesso i piani di intervento predisposti dagli operatori devono essere raccordati con le esigenze della città e dei cittadini, per cui può accadere che venga chiesto all'operatore di modificarli o ritardarli, impedendo di fatto il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'operatore. A questo proposito e nel caso specifico della città di Milano, si ricorda che nel 2015 la città ospiterà l'Expo internazionale che, di fatto e per necessità operative, porterà ad una serie ritardi/sospensione di lavori causati dalla mancata concessione dei permessi necessari per i lavori sulle reti tecnologiche della città in modo da evitare possibili disagi alla circolazione e/o ai visitatori della manifestazione. A2A, quindi, chiede il differimento al 2018 della data entro cui ultimare il programma di messa in protezione, in modo da prevedere percentuali medie annue maggiormente realistiche ed in linea con quelle fissate per gli anni precedenti. Una possibile alternativa potrebbe essere la riapertura dei termini per presentare l'istanza di deroga prevista dall'art. 12 comma 11 della vigente RQDG².

- **Modifica degli obiettivi per la sostituzione della rete in ghisa con giunti in canapa e piombo:** A2A condivide la proposta dell'Autorità di ridefinire la situazione al 31.12.2013 e di estendere (implicitamente) l'obbligo di completa sostituzione dal 2014 al 2016, ma ritiene che il meccanismo di incentivazione proposto non sia adeguato, dato che a fronte di obblighi certi sono previsti incentivi incerti, se non penalità.
- **Introduzione di un obbligo di servizio relativo alla percentuale minima di chiamate per pronto intervento con arrivo sul luogo di chiamata entro 60 minuti:** A2A non condivide tale proposta dato che le conseguenze relative al mancato rispetto dello *standard* e quelle conseguenti al mancato rispetto di un obbligo di servizio non sono assolutamente comparabili tra loro, in termini sia reputazionali, che monetari. A quest'ultimo proposito, si deve sottolineare che l'innalzamento dell'obbligo aumenterebbe in maniera più che proporzionale le probabilità di perdere l'incentivo per mancato rispetto dell'obbligo stesso. Inoltre, molto spesso il mancato rispetto dello standard dipende da circostanze esterne non controllabili dall'operatore: l'esperienza di A2A conferma che in condizioni di normale operatività il rispetto dell'attuale *standard* generale è costantemente garantito, mentre in condizioni eccezionali (ad esempio in caso di gravi incidenti e/o malfunzionamenti specie se ampiamente trattati dai mass media) si potrebbe registrare un livello inferiore allo *standard*, ma comunque rispettoso degli obblighi di servizio. In tali situazioni, quindi, è corretto riconoscere un ammontare a titolo di penale, ma non sarebbe corretto che tali eventi generassero conseguenze gravi come quelle derivanti dal non rispetto degli obblighi di servizio (in quanto eventi eccezionali). Infine, la proposta avanzata non appare compatibile con la disciplina

² Istanza di deroga ai termini temporali previsti per il raggiungimento degli obiettivi temporale di messa in protezione catodica delle reti in acciaio.

delle future gare per l'affidamento del servizio che prevede come parametro di valutazione delle offerte anche il livello incrementale proposto per l'obbligo in discussione. Conseguentemente, porre direttamente un obbligo di servizio molto elevato potrebbe portare, alternativamente, ad un azzeramento della competizione limitatamente a tale parametro di gara o ad offerte non realistiche. A2A, quindi, propone di mantenere in vigore l'attuale meccanismo anche per il prossimo periodo regolatorio.

4. Osservazioni in merito ad altre proposte rilevanti

A2A ritiene opportuno avanzare le proprie osservazioni in merito anche ai seguenti temi:

- **Obblighi di ispezione della rete:** A2A condivide le proposte dell'Autorità in merito, ma ritiene opportuno mantenere le attuali deroghe previste, dato che queste fornirebbero una maggiore flessibilità alla pianificazione delle operazioni di verifica e permetterebbero una efficace allocazione delle risorse sia economiche che umane a disposizione degli operatori.
- **Pubblicazione mensile del piano delle ispezioni programmate:** A2A non condivide la proposta dell'Autorità in quanto, a fronte del costo necessario per implementare tale proposta (sarà necessario che una risorsa venga dedicata per alcuni giorni al mese alla predisposizione/verifica/aggiornamento e *reporting*) non si ritiene che possa portare un reale beneficio ai clienti o un miglioramento del servizio.
- **Preventivo Rapido:** A2A esprime le proprie perplessità in merito alla proposta di rendere possibile il preventivo rapido anche per gli interventi di diminuzione della potenzialità. In questi casi, tra l'altro abbastanza rari, infatti, potrebbe essere necessario intervenire sull'impianto (ad esempio per modificare la presa/derivazione in caso di forte diminuzione del potenziale) e, quindi, è necessario un sopralluogo presso il cliente finalizzato a determinare il costo dell'intervento e gli eventuali lavori a carico del richiedente.
- **Nuovo standard specifico relativo al tempo di ripristino della pressione di fornitura:** Non si ritiene necessario l'inserimento del nuovo standard proposto, data la scarsa frequenza con cui si presentano tali richieste. Con riferimento alle reti gestite da A2A Reti gas, infatti, emerge che nell'ultimo anno non è pervenuta alcuna richiesta né di verifica della pressione di fornitura, né tantomeno di ripristino della pressione.
- **Tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità**
La gestione del tempo di riattivazione a seguito sospensione per morosità definito in due giorni feriali, è elemento particolarmente critico per il distributore, in quanto si osserva che nella pratica quotidiana tale tempo è quasi sempre ridotto di 24 ore, ovvero dimezzato, a causa del tempo impiegato dal venditore per fissare dell'appuntamento dal momento di ricevimento dell'attestazione di pagamento da parte del Cliente. Tale riduzione rende spesso impossibile per il distributore, eseguire le proprie attività entro i termini definiti dall'Autorità.

Pertanto, i due giorni lavorativi per l'esecuzione della prestazione di riattivazione, non possono che decorrere dal momento della fissazione dell'appuntamento da parte del venditore (anche mediante l'utilizzo dell'agenda del Distributore su portale o tramite AtoA), lasciando inalterato il *cut-off* dei 2 giorni. Proponiamo inoltre di modificare l'indicatore da giorni feriali a lavorativi, essendo questa l'unica prestazione su cui i livelli di servizio vengono misurati utilizzando questo parametro.

Una simile modifica della disciplina vigente risolverebbe anche un'altra criticità riguardante gli orari proposti per l'invio delle richieste di riattivazione (ore 18.00 dal lunedì a giovedì ed alle ore 14.00 per il venerdì). Infatti tali orari (soprattutto quello delle ore 18.00) risultano essere troppo avanti nella giornata lavorativa, rendendo pertanto impossibile per il distributore la gestione delle prime fasce orarie della giornata lavorativa successiva.

Si fa osservare inoltre che, a differenza di quanto esposto nell'ultimo capoverso dell'art. 14.18 circa la possibilità di ridurre i tempi di riattivazione della fornitura per i calibri G4 e G6 in presenza dei nuovi *smart meter* gas, come sancito dalle norme CIG UNI TS 11291, la riapertura dei nuovi *smart meter* gas prevedrà, da una parte, un iniziale *input* da remoto e dall'altra l'effettiva riapertura del misuratore che, per evidenti ragioni di sicurezza, dovrà essere effettuata direttamente sul posto dall'operatore che, inoltre, dovrà inoltre riscontrare l'assenza di dispersioni così come indicato al punto 7.5 delle linee guida CIG n. 12 prima di riattivare la fornitura, pertanto sempre a seguito di appuntamento concordato dalla società di Vendita con il cliente finale.

5. Conclusioni

A2A ritiene necessario apportare alcune modifiche alle proposte contenute del documento di consultazione in analisi così da meglio bilanciare le istanze degli utenti con quelle degli operatori e, allo stesso tempo, conseguire in maniera più efficace gli obiettivi posti per il prossimo periodo di regolazione

In generale, è necessario rivedere la definizione valida ai fini regolatori di "incidente da gas" aumentandone le soglie, dato che quelle attuali, anche se utili a fini statistici, non sono significative della potenziale dannosità di un tale evento.

A2A ritiene che lo spostamento dell'incentivazione di particolari investimenti dalla regolazione tariffaria a quella premi/penalità non sia conforme con le finalità della regolazione. Tale operazione, infatti, aumenterebbe molto l'incertezza in un'area che, al contrario, prevede obblighi severi e rigidi in capo agli operatori. Inoltre è possibile tale soluzione, nell'attuale situazione di crisi, ed in considerazione dell'incertezza derivante dalle prossime gare, possa portare alla "sostituzione" di investimenti in queste aree con altri caratterizzati da maggiore certezza di rendimento.

Infine, A2A richiede all'Autorità di valutare attentamente la possibilità di revisione degli obblighi attualmente vigenti per la messa in protezione delle reti in acciaio, ritenuti da A2A inadeguati rispetto alle reali condizioni operative che le imprese



affrontano e in vista, in alcuni casi, di eventi eccezionali che impediranno la corretta programmazione ed esecuzione dei lavori.